

m dg		
0540000001 CORTE D'APPELLO DI PERUGIA		
N.	15 OTT. 2015	
3553/15		
UFFICIO	CC	RUO
PROTEZIONE	PROTEZIONE	PROTEZIONE
105 18	Ministero della Giustizia	



CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
15 OTT 2015
Prot. N.

Dipartimento per gli affari di giustizia
 Direzione generale della giustizia civile
 Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 066885.1
 Ufficio I



m_dg.DAG.15/10/2015.0154118.U

Prot.

Roma, 13 OTT. 2015

V^o dell'ufficio Centrale
 IL PRESIDENTE DELLA CORTE
 Dott. Wladimir De Nunzio

Al sig. Presidente della Corte d'Appello di Perugia

Oggetto: Visite fiscali disposte dal Giudice nel processo penale a carico di testimoni non comparsi - Quesito

Con note prot. 3944 del 17/07/2014 e n. 7640 del 10/12/2014 codesta Presidenza chiedeva se il costo relativo alla visita fiscale, disposta dal giudice in un procedimento penale per verificare l'effettiva patologia diagnosticata dai certificati medici inoltrati da un testimone non presentatosi all'udienza in cui doveva essere esaminato, potesse essere considerato una spesa di giustizia e in caso affermativo come dovesse essere liquidato.

Al riguardo si ritiene che siffatte spese rientrino nelle spese di giustizia di cui all'art. 5, lett. h), del d.P.R. n. 115 del 2002, e che la liquidazione delle fatture della AUSL relative alle suddette visite fiscali debba essere fatta con provvedimento del magistrato che l'ha disposta ai sensi dell'art. 168 del medesimo d.P.R.

Quanto all'importo da liquidare, si ritiene che, trattandosi di accertamenti sanitari disposti con provvedimento dell'Autorità giudiziaria i cui oneri sono connessi a procedimenti giurisdizionali e non amministrativi, questo deve essere stabilito nel rispetto dei parametri di cui al Decreto Ministeriale del 30/05/2002 e non sulla base del tariffario della singola AUSL.

Il Direttore Generale

Marco Mancinetti,



CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

PRESIDENZA

TEL. 075-5405306-307- FAX 075-9669224

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I
ROMA

Perugia, 17/07/2014
Prot. N. 3944

OGGETTO: Visite fiscali testimoni. Quesito urgente.

Si chiede di conoscere se la spesa relativa ad una visita fiscale disposta dal giudice in un procedimento penale al fine di verificare l'effettiva patologia diagnosticata dai certificati medici presentati da un testimone, non comparso a due udienze, e al fine di accertare la possibilità del teste di essere presente ad una successiva udienza previo accompagnamento coattivo, con delega ai Carabinieri anche per il suddetto accertamento, possa essere imputata alle spese di giustizia Cap. 1360, in qualità di spesa straordinaria.

In tal caso, si prega di chiarire se a fronte di una fattura pervenuta dalla AUSL di Parma in riferimento alla visita fiscale effettuata nei confronti del testimone, la liquidazione debba essere eseguita dal magistrato con decreto di pagamento o dal funzionario addetto all'ufficio con ordine di pagamento. Inoltre, si prega specificare se tale liquidazione possa avvenire sulla base del tariffario della stessa Azienda ovvero in base ad altri parametri (es. Decreto Ministero della Giustizia 30/05/2002 art. 20 visita medico-legale).

Si resta in attesa di un urgente riscontro.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
Dott. Wladimiro DE NUNZIO